



REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “CMC 2022 – 2026” (da emettersi a seguito dell’omologazione del Concordato di CMC)

ART. 1 – IMPORTO E SOTTOSCRIZIONE

- 1.1 Il prestito obbligazionario denominato “CMC 2022-2026” (il “**Prestito**”, o “**PO**”), di ammontare nominale complessivo fino ad un massimo di **Euro 170.000.000** (centosettantamillioni di euro) (l’**“Ammontare Nominale Complessivo Massimo”**), è emesso, in due o più *tranches*, da Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa in breve “CMC” (la “**Società**” o l’**“Emittente”**), in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’11/12/2020 ai sensi dell’art.80 lettera q) dello Statuto, ed è costituito da fino a massimo n. 170.000.000 obbligazioni nominative ordinarie, non convertibili, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna (le “**Obbligazioni**” e ciascuna l’**“Obbligazione”**).
- 1.2 Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25/11/2019, al fine della richiesta dell’autorizzazione assembleare all’emissione ai sensi dell’art.61 lettera r) dello Statuto, intervenuta con deliberazione assembleare del 12/12/2019 di cui *infra*; ed è entrato in vigore, con marginali modifiche (non impattanti sui diritti degli Obbligazionisti), con la suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11/12/2020 di emissione del Prestito Obbligazionario, a seguito dell’omologazione, da parte del Tribunale di Ravenna, del concordato preventivo con continuità diretta proposto da CMC (il “**Concordato**”), intervenuta in data 29 maggio 2020.
- 1.3 Le Obbligazioni sono emesse alla pari al valore nominale di Euro 1,00 per ciascuna Obbligazione, e sono destinate esclusivamente, tramite Conversione, ai Titolari degli strumenti finanziari partecipativi (“**SFP**”), emessi da CMC con deliberazione dell’assemblea straordinaria del 16/05/2019 per atto a ministero Notaio Perris Rep. n. 4067/2051 - subordinatamente all’omologazione, da parte del Tribunale di Ravenna, del Concordato, ed in esecuzione dello stesso – fino all’importo nominale massimo di Euro 500.000.000,00, e disciplinati dal “**Regolamento SFP**”, quale modificato dall’assemblea del 12/12/2019 per atto a ministero Notaio Perris in data 13/12/2019 Rep. n.4610/2372, la quale ha altresì: (i) autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’emissione - in due o più *tranches* (anche in forza di separate delibere) - delle Obbligazioni fino all’importo nominale massimo di **Euro 250.000.000** entro quattro anni dalla data della deliberazione (previa approvazione assembleare di bilancio, anche straordinario, ai fini di cui all’art.2412 c.c.), e (ii) previsto la facoltà di conversione degli SFP in Obbligazioni nel rapporto di n.2 SFP per ogni Obbligazione, disciplinando tale facoltà di Conversione all’art.10 del Regolamento SFP.
- 1.4 I Titolari originari delle Obbligazioni – salva la loro successiva libera circolazione - saranno pertanto esclusivamente i Titolari di SFP che abbiano esercitato la facoltà di Conversione ai sensi dell’art.10 del Regolamento SFP. Gli SFP disciplinati dal Regolamento SFP, ai sensi dell’art.1.2 dello stesso, verranno concretamente emessi – dal Consiglio di Amministrazione in quanto a ciò delegato dall’assemblea (cfr.art.1.1 Regolamento SFP) - in due o più *tranches*, delle quali la prima (“**Prima Emissione**”) è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 28/09/2020 per l’importo nominale massimo di Euro 340.000.000,00 (“**SFP-2020**”), e la seconda (“**Seconda Emissione**”) verrà deliberata nel periodo intercorrente tra il 12° e il 18° mese dopo l’omologazione (“**SFP-2021**”), essendo prevista la chiusura del Concordato entro due anni dall’omologazione. Intervenute

l'omologazione del Concordato con decreto del Tribunale di Ravenna in data 29 maggio 2020, e la Prima Emissione degli SFP-2020 in data 28 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione dell'11 dicembre 2020, a servizio della Conversione degli SFP (sia SFP-2020 che SFP-2021), ha deliberato l'emissione del presente Prestito Obbligazionario per un ammontare nominale complessivo fino ad massimo di Euro 170.000.000,00 in due o più *tranches*, e ne ha emesso la prima ("**Prima Tranche**") fino all'importo nominale massimo di Euro 170.000.000,00, pari alla metà dell'importo degli SFP-2020 emessi con la Prima Emissione, in considerazione del rapporto di Conversione n.2 SFP / n.1 Obbligazione, e quindi per importo idoneo all'eventuale Conversione anche della totalità degli SFP-2020. A seguito della Seconda Emissione degli SFP-2021 nel suddetto periodo (12/18 mesi dopo l'omologazione), il Consiglio di Amministrazione emetterà la "**Seconda Tranche**" del PO per l'importo nominale massimo pari alla metà degli SFP-2021 effettivamente emessi con la Seconda Emissione, e quindi per importo idoneo all'eventuale Conversione anche della totalità degli SFP-2021. L'Ammontare Nominale Complessivo Massimo del PO, per quanto di importo nominale pari a quello della (sola) Prima Tranche, pare idoneo a ricomprendere sia la Prima Tranche che la Seconda Tranche di Obbligazioni, perché - trattandosi di PO "scindibile" - ciascuna Tranche verrà sottoscritta sulla base delle richieste di Conversione pervenute entro i rispettivi termini di scadenza, nella misura (eventualmente parziale) raggiunta per effetto delle Conversioni; il Consiglio di Amministrazione provvederà ad incrementare l'Ammontare Nominale Complessivo Massimo del PO, nel caso in cui le richieste di Conversione degli SFP dovessero eccedere il numero di Obbligazioni emesse.

- 1.5 Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte esclusivamente mediante Conversione di SFP, da parte del Titolare, mediante richiesta scritta alla Società. La richiesta di Conversione, anche prenotativa, è in ogni caso irrevocabile da parte del Titolare.

I termini iniziali per l'esercizio del diritto di Conversione degli SFP, anche in forma prenotativa (prima della Prima Emissione degli SFP-2020), sono fissati dall'art.10.4 del Regolamento SFP a decorrere dalla data del decreto di omologazione del Concordato (29 maggio 2020) ed entro il 31 maggio 2021, come prorogato dal Consiglio di Amministrazione dell'11/12/2020 ("**Primo Periodo di Conversione**"). Un "**Secondo Periodo di Conversione**", per la Conversione degli SFP-2021, è fissato dal medesimo art.10.4 nel periodo intercorrente tra il 12° e il 18° mese dopo l'omologazione. Eventuali ulteriori Periodi di Conversione potranno essere previsti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, a ciò delegato dall'assemblea straordinaria del 12/12/2019..

La richiesta di Conversione degli SFP comporta sottoscrizione (o richiesta irrevocabile di sottoscrizione, ove non ancora emesse) delle Obbligazioni secondo il suddetto rapporto di n.2 SFP per ogni Obbligazione, sicché ciascun Titolare di SFP, per effetto della Conversione, risulterà titolare di un numero di Obbligazioni (del valore nominale di Euro 1 ciascuna) pari alla metà del numero di SFP (del valore nominale di Euro 1 ciascuno) di cui era Titolare. In ogni caso, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di emissione del "Prestito Obbligazionario 2022-2026", e dell'emissione della Prima Tranche di Obbligazioni, le Obbligazioni della Prima Tranche si intenderanno già sottoscritte in misura pari alle richieste di Conversione già pervenute dai Titolari in forma prenotativa, e verranno poi sottoscritte per l'ulteriore importo pari alle successive richieste di Conversione, fino alla scadenza del Primo Periodo di Conversione; analogamente avverrà per la Seconda Tranche, fino alla scadenza del Secondo Periodo di Conversione (e per eventuali ulteriori *tranches*). In base all'art.10.8 del Regolamento SFP, la titolarità di SFP comporta mandato al Consiglio di Amministrazione di CMC a procedere alla Conversione Automatica degli SFP dei quali non sia stata richiesta la Conversione da parte del Titolare, al verificarsi dei presupposti previsti dall'art.10.8, e quindi a compiere tutti gli atti necessari o anche solo opportuni per la sostituzione degli SFP con le Obbligazioni nel suddetto Rapporto di Conversione (2 SFP/1 Obbligazione), e alle conseguenti annotazioni e registrazioni.

In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito Obbligazionario per Conversione degli SFP (su richiesta del Titolare, o Automatica ai sensi dell'art.10.8 del Regolamento SFP), le Obbligazioni non

sottoscritte non verranno emesse e/o verranno annullate, non potendo essere offerte in sottoscrizione a soggetti terzi diversi dai Titolari degli SFP, né con modalità diverse dalla Conversione di SFP, ed il Prestito Obbligazionario si intenderà quindi emesso per importo pari alle Obbligazioni sottoscritte per effetto delle Conversioni di SFP (su richiesta del Titolare, o Automatica), intendendosi la sottoscrizione del PO comunque effettuata, in quanto “scindibile”, nella misura (eventualmente parziale) raggiunta per effetto delle Conversioni. L’Ammontare Nominale Complessivo del PO, risultante dalla sottoscrizione per Conversione delle *tranches* di Obbligazioni, sarà quindi automaticamente pari alla metà dell’importo degli SFP oggetto di Conversione (su richiesta o Automatica). La Prima Tranche del Prestito Obbligazionario è stata pertanto emessa per un ammontare nominale complessivo fino ad massimo di Euro 170.000.000,00, pari alla metà dell’importo degli SFP-2020 emessi con la Prima Emissione, in considerazione del rapporto di Conversione n.2 SFP / n.1 Obbligazione, e quindi per importo idoneo all’eventuale Conversione anche della totalità degli SFP-2020, ma si intenderà automaticamente sottoscritta per importo pari alla metà dell’importo degli SFP-2020 oggetto di Conversione. Per tale ragione l’ammontare nominale complessivo della Prima Tranche coincide con l’Ammontare Nominale Complessivo Massimo del PO, il quale – sulla base delle effettive richieste di Conversione degli SFP-2020 - potrà risultare sufficiente anche per l’emissione della Seconda Tranche, a servizio della Conversione degli SFP-2021.

- 1.6 A seguito della loro emissione in più *tranches*, tutte le Obbligazioni – costituenti il Prestito Obbligazionario - attribuiranno ai relativi Titolari i medesimi diritti, e tutti i Titolari concorreranno *pari passu* nell’esercizio dei diritti loro attribuiti, descritti nei successivi articoli del presente Regolamento. I Titolari, nominativamente individuati, avranno diritto di richiedere ed ottenere dagli Amministratori di CMC, provando la loro identità, la consegna materiale dei Certificati delle Obbligazioni emessi a loro nome, consegnando contestualmente i Certificati degli SFP ove ritirati.
- 1.7 In considerazione di quanto previsto dall’art.1.5, potendo la sottoscrizione delle Obbligazioni avvenire esclusivamente tramite Conversione degli SFP del Titolare (tale, ai sensi dell’art.2.2 del Regolamento SFP, per effetto dell’omologazione del Concordato di CMC), è esclusa qualsivoglia offerta pubblica di sottoscrizione/vendita di prodotti finanziari, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni, sia in Italia che all’estero (in particolare, tra gli altri paesi, negli Stati Uniti d’America ovvero in Canada, Australia e Giappone).
- 1.8 Le obbligazioni non sono convertibili in azioni della Società e non sono destinate alla quotazione.
- 1.9 Il Prestito Obbligazionario non è riservato a Investitori Professionali, essendo offerto in sottoscrizione mediante Conversione a tutti i Titolari di SFP, tra i quali vari creditori del Concordato (Banche, Imprese di assicurazione, ...) rivestono in ogni caso tale qualifica, ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15.2.2018, come successivamente modificato e integrato.

ART. 2 – CERTIFICATI OBBLIGAZIONARI E REGISTRO DELLE OBBLIGAZIONI

- 2.1 Le Obbligazioni sono rappresentate da certificati cartacei emessi dal Consiglio di Amministrazione della Società, sottoscritti da un amministratore della stessa (di seguito, i “**Certificati**” e singolarmente un “**Certificato**”), ed intestati a nome del Titolare; per effetto del rapporto di Conversione degli SFP in Obbligazioni e dell’esercizio della Conversione, ciascun Titolare detiene Obbligazioni per un valore nominale pari al 10% del credito di cui era originariamente titolare nel Concordato di CMC, soddisfatto con la *datio in solutum* degli SFP (e pertanto non per effetto di conversione diretta di tale credito nel Concordato in Obbligazioni, bensì in conseguenza della Conversione di SFP).
- 2.2 Ciascun Certificato è nominativo e contiene tutti gli elementi richiesti dall’art.2414 c.c., nonchè:
 - a) la denominazione di “Obbligazioni CMC 2022-2026”;

- b) gli elementi identificativi del Titolare (cognome e nome, codice fiscale e domicilio del Titolare persona fisica; ovvero denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale del Titolare persona giuridica o ente);
 - c) l'indicazione dei trasferimenti delle Obbligazioni;
 - d) l'indicazione di "Credito in contestazione" nel caso di Conversione di SFP recante tale indicazione, ai fini di cui al successivo art.6.5.
- 2.3 La Società, eventualmente anche su richiesta del Titolare, ha diritto di provvedere al raggruppamento o al frazionamento dei Certificati rappresentativi delle Obbligazioni; in sede di emissione, la Società emetterà un singolo Certificato per ogni Titolare.
- 2.4 La Società istituisce e aggiorna, a cura degli Amministratori, il registro dei Titolari (di seguito, il "**Registro**") con l'indicazione:
- a) del numero delle Obbligazioni emesse ed in circolazione, nonché del relativo Certificato;
 - b) degli elementi identificativi del Titolare, nonché dell'eventuale elezione di domicilio speciale e dell'eventuale conferimento di procura a terzi (notarile o autentica da notaio, o equivalente per l'estero) per l'esercizio dei diritti del Titolare;
 - c) del domicilio/sede legale, dell'indirizzo PEC, o, in mancanza, di posta ordinaria (e-mail), del Titolare per le comunicazioni al medesimo previste dal Regolamento;
 - d) degli estremi del conto corrente bancario intestato al Titolare, sul quale effettuare tramite bonifico bancario i pagamenti previsti dal presente Regolamento, fermo il diritto del Titolare di variare i suddetti estremi con comunicazione tramite PEC o con lettera raccomandata a.r. (o equivalente per l'estero), escluso l'utilizzo di posta ordinaria (e-mail) nelle comunicazioni alla Società; in caso di mancata comunicazione dei suddetti estremi, CMC effettuerà i pagamenti su conto corrente intestato al Rappresentante Comune a ciò esclusivamente dedicato, con effetto liberatorio;
 - e) della nomina del Rappresentante Comune, con i suoi elementi identificativi e indirizzo PEC del medesimo, per le comunicazioni previste dal Regolamento;
 - f) dei trasferimenti delle Obbligazioni in conformità al successivo art.9 del Regolamento.

ART. 3 – GODIMENTO

- 3.1 Il Prestito è emesso ed avrà godimento dalla data del 1 gennaio 2022 (la "**Data di Godimento**").

ART. 4 – DURATA

- 4.1 Il Prestito ha durata di 5 anni a decorrere dalla Data di Godimento e pertanto sino al 31 dicembre 2026 (la "**Data di Scadenza**"), fatto salvo quanto previsto dall'art.7 ("Rimborso Anticipato").

ART. 5 – INTERESSI

- 5.1 Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del **2,00%** dalla Data di Godimento (inclusa) e sino alla Data di Scadenza (esclusa), ma gli interessi non verranno distribuiti a scadenze periodiche, bensì corrisposti in unica soluzione alla Data di Scadenza (fatto salvo il caso di Rimborso Anticipato, integrale o parziale, ai sensi del successivo articolo 7), in aggiunta al valore di rimborso delle Obbligazioni, a capitalizzazione semplice.
- 5.2 Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:
- (i) la Data di Scadenza; e
 - (ii) in caso di Rimborso Anticipato integrale ai sensi del successivo articolo 7, la relativa data di Rimborso Anticipato; in caso di Rimborso Anticipato parziale, cesseranno di maturare interessi, alla relativa data di Rimborso Anticipato, le Obbligazioni rimborsate.

- 5.3 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) – secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

ART. 6 – RIMBORSO

- 6.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, le Obbligazioni saranno rimborsate in unica soluzione alla pari e, dunque, al 100% del Valore Nominale, alla Data di Scadenza del Prestito, e da tale data cesseranno di fruttare interessi.
- 6.2 Alla Data di Scadenza saranno pertanto rimborsati alle Obbligazioni, in unica soluzione, il 100% del Valore Nominale (fatto salvo quanto previsto dall'art.7), e gli Interessi calcolati come previsto dall'art.5.
- 6.3 Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Per “Giorno Lavorativo” s'intende qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano e di Torino sono aperte per l'esercizio della normale attività e il TARGET 2 – ossia il sistema che consente in tempo reale alle banche centrali aderenti all'UE di effettuare pagamenti di importo rilevante in moneta unica – ovvero ogni sistema a questo successivo, è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.
- 6.4 Al fine di qualsiasi pagamento, l'importo sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).
- 6.5 Fino alla definizione giudiziale con sentenza passata in giudicato, ovvero fino alla transazione, della controversia (la “**Definizione**”), i pagamenti cui avrebbe diritto il Creditore Contestato verranno effettuati a favore del medesimo, mediante bonifico su conto corrente specifico gravato da pegno a favore dell'Emittente, in modo da garantire alla stessa l'eventuale restituzione delle somme risultate non dovute ad esito della Definizione. Tale disciplina troverà applicazione, per i Creditori parzialmente Contestati, in relazione al solo Credito in Contestazione, mentre per l'importo non contestato i pagamenti avverranno mediante bonifico su altro conto corrente libero da pegno.
- 6.6 La Società Emittente si asterrà dal deliberare distribuzioni di Dividendi, Riserve o ristorni a favore dei suoi soci cooperatori e pensionati, fino ad avvenuto Rimborso del PO, mentre il Regolamento SFP prevede la distribuzione dei Dividendi e delle Riserve a favore dei Titolari degli SFP, nella misura di cui al successivo art.7.1.1.

ART. 7 – RIMBORSO ANTICIPATO

7.1 – RIMBORSI ANTICIPATI OBBLIGATORI

- 7.1.1 In caso di Conversione parziale degli SFP, e quindi di coesistenza di SFP e di Obbligazioni, a titolo di Rimborso Anticipato Obbligatorio, l'Emittente dovrà ripartire proporzionalmente tra gli Obbligazionisti la quota di loro spettanza della Liquidità Distribuibile definita all'art.10.10 sub (ii) del Regolamento SFP, secondo la Formula ivi riportata e qui di seguito esposta:

$$L - CB - CH - IPO = LD$$

dove: “L” rappresenta le disponibilità liquide monetarie al termine dell'esercizio di riferimento; “CB” (Cassa Branch) rappresenta le disponibilità liquide monetarie presenti nei conti correnti accesi presso le Branch di CMC e appositamente destinati a finanziare l'operatività delle commesse e, conseguentemente, non utilizzabili per altri scopi; “CH” (Cassa Head Office) rappresenta il plafond di disponibilità liquide monetarie, pari a Euro 25.000.000,00 trattenute al fine di garantire l'operatività di CMC; “IPO” (Interessi Prestito Obbligazionario) rappresenta gli interessi da pagare sulle Obbligazioni “CMC 2022 – 2026” alla Data di Scadenza e alla data dei Rimborsi Anticipato delle Obbligazioni.

La Liquidità Distribuibile verrà attribuita:

a) agli SFP (a titolo di “Distribuzioni di Riserve”), in proporzione al numero totale di SFP (convertiti e non), dedotti i Dividendi: $(LD \times \text{SFP non convertiti} / \text{Totale SFP}) - D$, ove “D” rappresenta i Dividendi di cui è stata deliberata la Distribuzione nella misura sub art.10 (i) del Regolamento SFP, vale a dire in misura non eccedente la Liquidità Distribuibile moltiplicata per il rapporto tra SFP non convertiti rispetto al totale SFP (convertiti e non), secondo la seguente formula: $D \leq LD \times (\text{SFP non convertiti} / \text{Totale SFP})$;

b) alle Obbligazioni (a titolo di “Rimborsi Anticipati Obbligatorî”), secondo la proporzione tra numero totale di SFP convertiti (= numero Obbligazioni x 2) e numero totale di SFP (convertiti e non): $LD \times \text{SFP convertiti} / \text{Totale SFP}$.

A titolo esemplificativo, sono riportati nella Tabella 1 riportata in calce al presente Regolamento tre ipotesi di Distribuzioni di Riserve e Rimborsi Anticipati Obbligatorî.

- 7.1.2 In caso di Conversione totale degli SFP, e quindi di Estinzione Anticipata degli SFP, a titolo di Rimborso Anticipato Obbligatorio, l’Emittente dovrà ripartire proporzionalmente tra i soli Obbligazionisti la Liquidità Distribuibile secondo la Formula $L - CB - CH - IPO$ di cui all’art.7.1.1.
- 7.1.3 Gli importi da corrispondere agli Obbligazionisti a titolo di Rimborso Anticipato Obbligatorio in linea capitale, saranno maggiorati degli interessi maturati alla Data di Rimborso Anticipato sull’importo rimborsato, che da tale data cesserà di essere fruttifero, senza che alcun diritto possa essere vantato in relazione agli interessi non ancora maturati.
- 7.1.4 L’Emittente provvederà agli eventuali Rimborsi Anticipati Obbligatorî a favore degli Obbligazionisti entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021, primo bilancio successivo alla Data di Godimento, ferma la verifica del preliminare soddisfacimento, da parte della Società, dei crediti del Concordato in prededuzione e privilegiati ai sensi dell’art.8.

7.2 – RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO

- 7.2.1 L’Emittente avrà la facoltà di procedere a sua discrezione al rimborso totale o parziale anticipato del Prestito (l’“**Opzione di Rimborso Anticipato**”).
- 7.2.2 A tal fine, l’Emittente notificherà al Rappresentante Comune, entro il trentesimo Giorno Lavorativo precedente la data in cui procederà al rimborso (la “**Data di Rimborso Anticipato**”), un avviso, con cui comunicherà la propria decisione di esercitare l’Opzione di Rimborso Anticipato, la quota di valore nominale in relazione alla quale viene esercitata l’Opzione di Rimborso Anticipato (ovvero l’intero valore nominale, nel caso di rimborso totale, o una quota del valore nominale, in caso di rimborso parziale) ed il conseguente prezzo di rimborso.
- 7.2.3 Il prezzo di rimborso sarà pari al valore nominale o alla quota di valore nominale oggetto di rimborso, maggiorato degli interessi maturati sulle Obbligazioni rimborsate alla Data di Rimborso Anticipato, e ridotto - in caso di rimborso totale - di importo pari ai Rimborsi Anticipati Obbligatorî. Il rimborso anticipato avverrà alla pari, senza penali o indennizzi a carico dell’Emittente.
- 7.2.4 Nel caso in cui l’Emittente proceda ad un rimborso parziale, tale rimborso sarà effettuato nei confronti di ciascun portatore delle Obbligazioni, mediante rimborso parziale del valore nominale di ciascuna Obbligazione. Successivamente alla Data di Rimborso Anticipato, l’Emittente comunicherà al Rappresentante Comune il nuovo valore nominale delle Obbligazioni; l’importo sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore). Nessuna modifica sarà apportata, invece, al tasso di interesse delle Obbligazioni ovvero ad alcuna altra previsione del presente regolamento. Le Obbligazioni, per la quota di valore nominale rimborsata, cesseranno di essere fruttifere alla Data di Rimborso Anticipato e nessun diritto potrà essere vantato in relazione agli interessi non ancora maturati.

ART. 8 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

- 8.1 Le Obbligazioni, per capitale ed interessi, sono subordinate ai crediti del Concordato in prededuzione e privilegiati. L'avvenuta estinzione dei crediti del Concordato in prededuzione e privilegiati sarà comunicata al Rappresentante Comune.
- 8.2 Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

ART. 9 – TRASFERIBILITA' DELLE OBBLIGAZIONI

- 9.1 Le Obbligazioni sono liberamente trasferibili, per l'intero ammontare sottoscritto o per parte di esso. È sempre consentita, altresì, la costituzione di diritti reali di garanzia sulle Obbligazioni.
- 9.2 Con il termine “**trasferire**” e “**trasferimento**” si intende qualsiasi negozio traslativo, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, posto in essere dal Titolare a favore di altro soggetto, atto a trasferire (direttamente o indirettamente) la proprietà delle Obbligazioni.
- 9.3 Le Obbligazioni possono essere trasferite mediante girata autenticata del Certificato ovvero mediante atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da notaio. Ai fini del trasferimento delle Obbligazioni, gli Amministratori della Società, su richiesta del nuovo Titolare - che dovrà a tal fine esibire il/i Certificato/i rappresentante/i le Obbligazioni oggetto di trasferimento (nonché, in difetto di girata autenticata, l'atto pubblico o autenticato di cui sopra) - provvedono senza indugio (i) ad annotare il nome del nuovo Titolare sul/sui Certificato/i e nel Registro; ovvero (ii) a sostituire detto/i Certificato/i con un nuovo Certificato intestato al nuovo Titolare e ad annotare sul Registro il trasferimento delle Obbligazioni al nuovo Titolare, l'annullamento del/i precedente/i Certificato/i e l'emissione del nuovo Certificato.
- 9.4 In difetto delle formalità previste dall'art.9.3, il trasferimento delle Obbligazioni è inefficace nei confronti della Società, e soltanto l'originario Titolare sarà considerato legittimato all'esercizio dei diritti attribuiti dalle Obbligazioni, sicché i pagamenti a favore del medesimo avranno effetto liberatorio per la Società.
- 9.5 La Società non assume alcuna responsabilità in relazione ai trasferimenti delle Obbligazioni, fatto salvo l'obbligo di riconoscere quale nuovo Titolare il soggetto annotato nel Registro a seguito del trasferimento.

ART. 10 – TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA

- 10.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

- 11.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile.
- 11.2 L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:
- 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il “**Rappresentante Comune**”), fermo restando quanto *infra* precisato;
 - 2) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
 - 3) sulla proposta di concordato;
 - 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
 - 5) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
- 11.3 L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino un ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

- 11.4 Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel Registro delle Imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. L'assemblea degli Obbligazionisti è presieduta dal Rappresentante Comune.
- 11.5 Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile.
- 11.6 Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile.
- 11.7 Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e a tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti.

ART. 12 – REGIME FISCALE

- 12.1 Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

ART.13 - COMUNICAZIONI

- 13.1 Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate:
- a) se alla Società, con lettera raccomandata a.r. (o equivalente per l'estero) presso la sede sociale, ovvero all'indirizzo PEC, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, escluso l'utilizzo di posta ordinaria (e-mail);
 - b) se ai Titolari, con lettera raccomandata a.r. (o equivalente per l'estero) ovvero a mezzo PEC (o, in mancanza, a mezzo posta ordinaria - e-mail), agli indirizzi indicati nel Registro, fino alla nomina del Rappresentante Comune; a seguito di tale nomina, ogni comunicazione ai Titolari verrà effettuata al Rappresentante Comune all'indirizzo PEC indicato nel Registro.

ART. 14 — MODIFICHE

- 14.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà in qualsiasi momento apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie, ovvero anche solo opportune, al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, anche mediante integrazioni, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti degli Obbligazionisti.
- 14.2 Ogni modificazione sostanziale del presente Regolamento sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, previa deliberazione dell'Assemblea Speciale degli Obbligazionisti ai sensi dell'art.11.2.

ART. 15 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 15.1 Il presente Regolamento e il Prestito sono regolati dalla legge italiana.

- 15.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Titolari e la Società relative alle Obbligazioni, in merito, in via esemplificativa, all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del presente Regolamento, attribuzione e trasferimento delle Obbligazioni, saranno soggette alla competenza arbitrale mediante applicazione dell'art.95 ("Clausola compromissoria") dello Statuto di CMC.
- 15.3 In difetto di applicabilità della Clausola Compromissoria, e fatte salve eventuali incompetenze inderogabili per legge, per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l'Emittente.

ART. 16 – VARIE

- 16.1 La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento.
- 16.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dello Statuto.

Tabella 1 ex art. 7.1.1. Regolamento PO						
Descrizione (1)	esempio A		esempio B		esempio C	
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (L)	100		100		34	
Cassa Branch (CB)	-5		-5		-5	
Cassa Head Office (CH)	-25		-25		-25	
Interessi prestito obbligazionario (IPO) (2)	-1		-20		0	
Liquidità Distribuibile (LD)	69		50		4	
Debito chirografario CMC	2000		2000		2000	
Attribuzione SFP	400		400		400	
Conversione SFP in PO	SFP	PO	SFP	PO	SFP	PO
Rapporto SFP e PO (3)	50%	50%	35%	65%	40%	60%
Valore nominale strumento finanziario (4)	200	100	140	130	160	120
LD in proporzione	34,5	34,5	17,5	32,5	1,6	2,4
Dividendi (D) (5)	-6		-6		-1,6	
Rimborso	28,5	34,5	11,5	32,5	0	2,4
Esempio A: anno di riferimento prima del 2026 (ipotesi SFP 50% e PO 50%)						
Esempio B: anno di scadenza 2026 con pagamento interessi relativi al capitale residuo del PO (ipotesi SFP 35% e PO 65%)						
Esempio C: il Dividendo massimo è pari a LD x 40% (ipotesi SFP 40% e PO 60%)						
nota (1): i numeri indicati sono puramente esemplificativi						
nota (2): interessi da pagare sul PO e relativi alla quota di capitale oggetto di Rimborso (art. 6) o Rimborso Anticipato (art. 7)						
nota (3): calcolato (i) per gli SFP come SFP non convertiti / Totale SFP e (ii) per il PO come SFP convertiti / Totale SFP						
nota (4): in ragione del 20% del debito chirografario per gli SFP e del rapporto di Conversione 1 Obbligazione ogni 2 SFP (10%)						
nota (5): in quanto già riconosciuti agli SFP per effetto dell'art. 10.10.(i) del Regolamento SFP						